

la quale ci è sembrata abbastanza chiara da comprendere entrambe le categorie, come appunto volevamo.

Cucchi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Cucchi. Non faccio proposte. Solo osservo che il legislatore deve essere coerente a se stesso.

Cade in errore l'onorevole Roux quando afferma che esistono tuttora anche le guardie di pubblica sicurezza. La legge Crispi del 1890 dice che sono agenti di pubblica sicurezza i carabinieri e le guardie di città. E dopo quella legge viene costantemente usato il nome di guardie di città. Quindi le guardie di pubblica sicurezza non esistono più.

Faccio poi osservare che all'articolo 22 di questo stesso disegno di legge le guardie di pubblica sicurezza non sono più menzionate, e si parla solo di guardie di città.

È bene essere esatti, tanto più che in questo articolo si accenna ad una legge speciale per le pensioni, che non può essere che quella del 21 dicembre 1890, quella cioè che istituisce appunto le guardie di città.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Grimaldi, ministro del tesoro. Nell'articolo 22 si è parlato semplicemente di guardie di città; perchè quest'articolo si trova nel titolo terzo, che riguarda l'avvenire, e quindi non vi possono essere se non guardie di città, secondo quanto ha detto l'onorevole Cucchi.

Ma all'articolo 11 si parla delle vedove e dei figli di guardie di pubblica sicurezza, e così si doveva dire, riferendosi al passato. Sicchè ci sono pensioni alle guardie di città e pensioni alle vedove ed ai figli di coloro che erano guardie di pubblica sicurezza.

Quindi l'onorevole Cucchi troverà che opportunamente nell'articolo 11 si è adoprata la frase guardie di pubblica sicurezza.

Cucchi. Allora non capisco come nell'articolo 47 le guardie di pubblica sicurezza tornino a rivivere e scompaiono le guardie di città.

Grimaldi, ministro del tesoro. Ne parleremo allora.

Presidente. Metto dunque a partito l'articolo 11.

(È approvato).

Il seguito di questa discussione è rimandato a domani.

Letture di una proposta di legge.

Presidente. Avendo gli Uffici ammesso alla lettura una proposta di legge dell'onorevole Cocito, se ne dia lettura.

Miniscalchi, segretario, legge:

« Sulla contraffazione del vino. — Art. 1. Coloro che fabbricheranno, per farne commercio, o terranno in deposito per lo stesso scopo, o venderanno vino artefatto, dovranno tenere costantemente fissa sui recipienti in cui sarà contenuto, ed in modo leggibile, la indicazione esplicita e chiara delle materie onde sarà composto.

« S'intenderà artefatto il vino quando a comporlo concorreranno, in tutto od in parte, materie che non sieno il prodotto naturale della vite.

« Con apposito regolamento si indicheranno le materie che si potranno aggiungere per migliorarlo e conservarlo senza alterarne la sostanza. »

« Art. 2. I libri, le fatture, le lettere di vettura dovranno contenere le stesse indicazioni secondo la natura del prodotto venduto. »

« Art. 3. I titoli di movimento accompagnanti la spedizione di vino artefatto dovranno essere di colore speciale. Il regolamento determinerà il modo di applicazione di questa disposizione. »

« Art. 4. Le contravvenzioni ai precedenti articoli saranno punite con multa da lire 100 a lire 2,000 e colla confisca della merce.

« In caso di recidiva la pena sarà della detenzione da 10 giorni a tre mesi.

« I Tribunali potranno ordinare secondo la gravità dei casi la pubblicazione nei giornali e la affissione nei luoghi che essi indicheranno della sentenza di condanna a spese del condannato. »

« Art. 5. Le disposizioni della presente legge non derogheranno alle altre disposizioni proibitive del Codice penale e delle leggi speciali. »

Presidente. Stabiliremo poi quando debba aver luogo lo svolgimento di questa proposta di legge.

Interrogazioni e interpellanze.

Presidente. Comunico alla Camera le seguenti domande d'interrogazione e d'interpellanza:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-